



TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il presidente, dott. Leonardo Pica, letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale del 15.7.2025, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento v.g. n. 5270/2025, avente ad oggetto liquidazione compensi arbitrali ex art. 814 comma 2 c.p.c.

TRA

Avv. *Parte_1*, nato a Napoli il 14.5.1976 (C.F. *C.F._1*),
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Viva (C.F. *C.F._2*), con studio
in Napoli, al Largo Sermoneta n. 24

RICORRENTE

E

Controparte_1, nata negli U.S.A. il 24.4.1980 (C.F.
C.F._3), rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Insogna (C.F.
C.F._4) del Foro di Santa Maria Capua Vetere, con studio in Casagiove
(CE) al Viale Europa n. 20

RESISTENTE

NONCHE'

Co *Controparte_3* con sede in Caserta, alla Via Salvo D'Acquisto n. 28 (C.F.
P.IVA_1), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, *Con* [...] *Controparte_5*
con sede in Caserta, alla Via Laviano n. 98 (C.F. *P.IVA_2*), in
persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, *Parte_2*, nato a San
Cipriano d'Aversa il 25.1.1956 (C.F. *C.F._5*)

INTIMATI

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con provvedimento del 19.5.2021 il Presidente del Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia d’impresa ha nominato il Collegio arbitrale, composto, oltre che dall’odierno ricorrente, dall’avv. Paolo Piscitello, con la funzione di Presidente, e dall’avv. Dario Mastrangelo, per la procedura arbitrale attivata, in virtù dell’art. 38 dello Statuto della società ^{Co} [redacted] . ^{Controparte_3} [redacted] (d’ora in poi anche solo ^{Co} [redacted] .NICO o la Società), dalla socia ^{Controparte_1} [redacted] , con ricorso ex art. 810 c.p.c. del 19.4.2021, avente ad oggetto l’azione sociale di responsabilità nei confronti di ^{Parte_2} [redacted] , amministratore della Società, e della a ^{Controparte_5} [redacted] [...] (d’ora in poi anche solo a ^{Con} ^{E_1} [redacted]).

La ^{CP_1} [redacted] ha adito il Collegio arbitrale al fine di: «1) *accertare e dichiarare la concorrente e/o solidale responsabilità, ciascuno secondo il proprio titolo, del sig. ^{Parte_2} [redacted] e della ^{Con} ^{Controparte_5} [redacted] in persona del legale rappr.te p.t., quali, rispettivamente, Amministratore p.t. e socio (nonché avente causa) della ^{Co} [redacted] ^{Controparte_3} [redacted] ai sensi dell’art. 2476, commi 3 e 9 cod. civ., nonché ex art. 2043 cod. civ., avendo realizzato palesi atti distrattivi e depauperativi del patrimonio sociale, oltre che per la condotta illegittima ed illecita tenuta e per la violazione degli obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo agli amministratori ed ai soci delle società di capitali, anche in ordine alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale; 2) per l’effetto, accertare e dichiarare che l’atto di compravendita per Notaio ^{Per_1} [redacted] el 17.3.2020 di cui in premessa, realizzato ad un prezzo di vendita del tutto irrisorio, è stato compiuto dal sig. ^{Parte_2} [redacted] , nella qualità, agendo in conflitto di interessi ex artt. 1394 e 2475 ter cod. civ. con la società ^{Co} [redacted] ^{Controparte_3} [redacted] in danno della società dallo stesso rappresentata, con il solo intento di favorire il terzo acquirente, IO ^{Controparte_5} [redacted] di cui egli stesso è socio unitamente al coniuge e, quindi, annullarlo; 3) stante l’avvenuta alienazione a terzi del bene e la conseguente impossibilità di suo rientro nel patrimonio della società ^{Co} [redacted] [...] ^{Controparte_3} [redacted] condannare il sig. ^{Parte_2} [redacted] e la ^{Con} ^{Controparte_5} [redacted] in persona del legale rappr.te p.t., in solido, ciascuno secondo il proprio titolo, al risarcimento dei danni causati in favore della predetta ^{Co} [redacted] ^{Controparte_3} [redacted] nella misura da quantificarsi in corso di procedimento e, comunque, non inferiore alla*

differenza tra il prezzo conseguito con la prima vendita e quello di cui al successivo atto di alienazione in favore della Controparte_6 oltre interessi e rivalutazione monetaria; 4) condannare i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite, con distrazione».

Entrambi i convenuti hanno sollevato, tra l'altro, l'eccezione di incompetenza del Collegio Arbitrale in favore del Tribunale Ordinario, cui parte attrice ha aderito.

Il Collegio, con lodo emesso in data 26-27.4.2022, ha così statuito: *«dichiara la propria incompetenza; assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di impresa; compensa tra le parti le spese di questo giudizio arbitrale per le ragioni esposte in parte motiva, e pone a carico di tutte le parti in solido, il compenso degli Arbitri e delle spese di funzionamento e di Segreteria del Collegio Arbitrale che quantifica in € 12.000,00 oltre CPA e IVA per ciascun Arbitro ed € 2.000,00 per spese di funzionamento e di segreteria del Collegio Arbitrale; manda al segretario di provvedere alla notifica telematica ai difensori delle parti».*

La liquidazione non è stata accettata dalle parti, che non hanno provveduto al pagamento, per cui con ricorso del 20.3.2025 il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 814 c.p.c., di *«dichiarare la congruità delle spese e degli onorari siccome liquidati nell'ordinanza arbitrale del 26.4.2022 e comunque determinare l'ammontare delle spese e dei compensi spettanti all'esponente, con ordinanza costituente titolo esecutivo contro le parti in solido».*

Instaurato il contraddittorio con le parti del giudizio arbitrale, si è costituita solo la CP_1 (alla quale il ricorso con il decreto di convocazione è stato notificato il 2.4.2025), per chiedere di: *«1) Preliminarmente, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della comparente Controparte_1 (...); 2) In via gradata, accertare e dichiarare, comunque, l'eccessività dei compensi autoliquidati dal Collegio Arbitrale con il lodo del 26.04.2022 e, per l'effetto, contenere la misura del compenso spettante all'arbitro Avv. Parte_1 in rapporto all'effettiva qualità e quantità della prestazione espletata, nonché alle caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore*

dell'affare, al numero ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattata, con una liquidazione al di sotto dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, per tutti i motivi già esposti, tenuto conto del reale valore della causa arbitrale e del conseguente scaglione di riferimento».

Sono rimaste contumaci le altre parti intimare (cui il ricorso con il decreto di convocazione è stata notificato il 1.4.2025, quanto allo Pt_2 ed alla .CP_3, ed il 13.5.2025, quanto alla ^{Co} .E_1).

a. Sulla legittimazione di ciascun arbitro a ricorrere al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 814, co. 2 c.c.

Sulla questione della legittimazione di ciascun arbitro a ricorrere al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 814, co. 2, c.p.c., vanno registrate posizioni non concordi della giurisprudenza di legittimità.

Secondo un orientamento, *«la speciale procedura prevista dal secondo comma dell'art. 814 cod. proc. civ. presuppone che la liquidazione del compenso sia richiesta da tutti gli arbitri che hanno pronunciato il lodo, dal momento che al presidente del tribunale non è attribuito altro potere che quello di determinare il "quantum" del compenso (oltre che del rimborso spese) complessivamente spettante a tutti gli arbitri. Ne consegue che tale procedimento speciale di liquidazione deve essere introdotto da tutti i componenti del collegio arbitrale, ben potendo, peraltro, ciascuno o alcuni soltanto di loro agire, secondo la regola generale, nelle forme dell'ordinario processo di cognizione, per l'accertamento del diritto soggettivo al compenso»* (così Cass. n. 8872/2006).

Secondo l'orientamento più risalente, invece, *«ogni arbitro ha un proprio diritto soggettivo al conseguimento del compenso per l'opera prestata, con la conseguenza che la procedura di cui all'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ. può essere attivata da ciascun (e anche da un solo) componente del collegio arbitrale e non può essere condizionata dalla condotta degli altri arbitri, ne' dalla globalità delle valutazioni e delle richieste a tal fine effettuate dal collegio nella parte del lodo relativa alle spese e non accettata dalle parti»* (così Cass. n. 11664/1993). Trattasi di tesi cui hanno aderito anche successive pronunce (ad esempio, Cass n. 10141/2004, secondo cui «il

provvedimento di liquidazione del compenso arbitrale adottato dal Presidente del tribunale ex art. 814 cod. proc. civ. è suscettibile di autonoma e distinta impugnazione da parte di ciascuno degli arbitri, titolari di un autonomo diritto di credito per aver adempiuto, con l'espletamento dell'incarico, all'assunta obbligazione di rendere la prestazione richiesta, senza che sia, per converso, necessaria la partecipazione al gravame di tutti i componenti del collegio») e che sembra ormai prevalente (cfr. Cass. n. 11800/2022 e n. 11963/2022), anche alla luce del nuovo tenore dell'art. 10 del D.M. n. 55/2014, stante «*la sostituzione delle parole “agli arbitri sono” con quelle “a ciascun arbitro è” e delle parole “dovuti i compensi previsti” sono sostituite con le parole “dovuto il compenso previsto”*».

A quest'ultima opinione occorre prestare adesione, considerato che il rapporto di prestazione professionale si instaura tra le parti litiganti e ciascun arbitro, non con il collegio arbitrale nel suo complesso, ragion per cui ciascuno ha il diritto a ricevere un compenso per l'attività svolta, indipendentemente dagli altri arbitri, oltre che il rimborso (*pro quota*) delle spese.

D'altronde, il tenore dell'art. 814 cit. (che prevede il «*ricorso degli arbitri*») è generico e lascia intendere che il riferimento sia a «*ciascuno degli arbitri*».

Deve ritenersi, pertanto, che ciascun arbitro sia legittimato a ricorrere al Presidente del Tribunale per la liquidazione del proprio compenso, in virtù del proprio diritto soggettivo all'onorario, per cui va giudicata ammissibile la domanda volta ad ottenere la determinazione dell'ammontare delle spese (*pro quota*) e dei compensi spettanti all'odierno ricorrente.

b. Sulla legittimazione passiva del singolo socio - che, ai sensi dell'articolo 2476, co. 3, c.c. ha esercitato l'azione di responsabilità spettante alla società innanzi a un collegio arbitrale - nel procedimento promosso dagli arbitri per la liquidazione dei compensi ai sensi dell'articolo 814 c.p.c.

La resistente CP_1 ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di aver adito gli arbitri non già in proprio, bensì quale socia, nell'esclusivo interesse della società ^{Co}.CP_3, ragion per cui le spese del procedimento arbitrale

dovrebbero gravare solo su quest'ultima, quale parte in senso sostanziale del processo.

L'eccezione è infondata.

Il socio che agisce ex art. 2476, co. 3 c.c., pur tutelando un interesse sociale, agisce in nome proprio, diventando a tutti gli effetti una "parte" del processo e assumendone gli oneri. Ai sensi dell'art. 814 cit. (secondo cui «*Le parti sono tenute solidalmente al pagamento*» delle spese e dell'onorario degli arbitri), anche la CP_1 (per aver assunto la qualità di parte in senso formale del processo) è dunque tenuta, in via solidale, al pagamento, in favore degli arbitri, del compenso ed al rimborso, delle spese (in queste dovendosi ricomprendere anche quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio e del funzionamento del collegio, compreso il compenso al segretario: cfr. Cass. n. 24260/2004; Cass. n. 17034/2008; Cass. n. 6736/2014). Resta ovviamente ferma per il socio la possibilità di ottenere il rimborso dalla società, ai sensi dell'art. 2476, co. 4 c.c. Tuttavia, il diritto al rimborso è una questione che attiene ai rapporti interni tra il socio e la società e non esclude la responsabilità diretta nei confronti degli arbitri.

Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva va rigettata.

c. Sulla liquidazione del compenso e delle spese

Non è in discussione l'applicabilità, ai fini della determinazione del compenso arbitrale *de quo*, delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 (e ss.mm.ii.), in quanto tutti i componenti del collegio arbitrale sono avvocati (cfr. Cass. n. 11963/2022).

Considerato che l'attività degli arbitri si è nella specie esaurita con l'emanazione del lodo (risalente al 26-27.4.2022), ai fini della liquidazione del compenso va applicato il D.M. n. 55/2014, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. n. 37/2018 (in vigore dal 27 aprile 2018), senza considerare le successive modifiche di cui al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022).

Tuttavia, contrariamente a quanto sembra opinare la difesa della resistente, le modifiche introdotte dal D.M. n. 147/2022 neanche rileverebbero ai fini della presente decisione (avendo riguardato, semmai, il limite massimo di aumento dei valori medi dei compensi - in applicazione dei parametri generali -, che è stato ridotto

dall'80% al 50%: cfr. l'art. 4, co. 1). Invero, i valori specifici della tabella 26 (arbitrato) non hanno subito modifiche rispetto alla versione del 2018, almeno per lo scaglione di riferimento nel caso in esame, mentre la previsione del carattere cogente dei limiti massimi e minimi per le liquidazioni risale già al D.M. n. 37/2018, che ha anche previsto che i compensi medi «*possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento*».

Va anche rilevato che la tabella 26, allegata al D.M. n. 55/2014, che va presa come riferimento ai fini della liquidazione dei compensi, contiene già la riduzione del 30% introdotta dall'art. 3, co. 1, del D.M. n. 61/2016, evocato dalla resistente.

Premesso che, ai fini della determinazione del valore della causa, *«in caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente - ai sensi dell'art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore - sulla base del "petitum", senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione "ex post" del valore della causa sulla base del concreto "decisum" sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile»* (così Cass. n. 11963/2022), contrariamente a quanto opinato dalla difesa del ricorrente nella specie il corretto valore di cui occorre tener conto non è quello, comprensivo di IVA, che colloca la controversia nello scaglione tra € 1.000.000,00 e € 2.000.000,00. Invero, la domanda arbitrale era diretta ad ottenere il risarcimento dei danni causati alla ^{Co} .CP_3, nella misura da quantificarsi in corso di procedimento e, comunque, non inferiore alla differenza tra il prezzo conseguito con la prima vendita (quella tra la ^{Co} .NICO e la IO.NICO) e quello di cui al successivo atto di alienazione in favore della ^{Controparte_6} Pertanto, considerato che il prezzo della prima vendita ammonta ad € 220.000,00, oltre IVA, mentre quello della seconda vendita ad € 1.120.000,00, oltre IVA, e considerato che l'IVA, pur menzionata, costituisce una mera partita di giro, che non rileva ai fini della

quantificazione del danno, ne consegue che il valore della causa va individuato pari ad € 900.000,00 (1.120.000,00 – 220.000,00).

Questo valore rientra nello scaglione "da € 520.000,01 a € 1.000.000,00", secondo l'art. 6 del D.M. n. 55/2014. La Tabella 26 (arbitrato) del D.M. n. 55/2014 (aggiornato al 2018) indica per lo scaglione massimo di riferimento (€ 260.000,01 - € 520.000,00) un compenso di € 17.010,00. L'art. 6 prevede per i valori superiori un incremento fino al 30% rispetto a tale parametro. La Tabella 26 relativa all'arbitrato non prevede una ripartizione del compenso per singole fasi (a differenza di altre attività giudiziali), ma un compenso unico per l'intera attività. Tuttavia, l'art. 4, co. 1, del D.M. n. 55/2014 consente una diminuzione del compenso fino al 50% rispetto ai valori medi, in considerazione delle caratteristiche dell'attività prestata. Data la limitata attività svolta dagli arbitri (principalmente studio degli atti, gestione delle questioni preliminari e pronuncia di incompetenza, senza espletamento di fase istruttoria o decisione sul merito), può ritenersi equa l'applicazione del compenso secondo i minimi tariffari.

Pertanto, il compenso spettante al ricorrente, quale componente del collegio arbitrale, va determinato in € 10.530,00, oltre oneri accessori di legge, da porsi a carico solidale delle parti.

È opportuno, altresì, rilevare che *«la liquidazione delle spese generali agli arbitri postula l'applicazione della norma di cui all'art. 814 cod. proc. civ., che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. "borsuali" (quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli artt. 90, 92 e 93 cod. proc. civ. e 7, 8 e 9 della legge 319/1980 per consulenti tecnici), senza che possano, per converso, ritenersi applicabili "tout court" i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese cd. "forfettarie" (art. 15 della tariffa professionale forense ex D.M. 15/1985), attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata»* (cfr. Cass. n. 1673/2003), per cui non può essere riconosciuta la maggiorazione del compenso a titolo di rimborso delle spese generali, peraltro non richiesta.

A titolo di rimborso spese, in favore del ricorrente va liquidato l'importo di € 666,66 per spese sostenute per il segretario (ossia 1/3 di € 2.000,00), costituente esborso affrontato per il funzionamento del collegio (determinato nella misura del 6% del compenso liquidato in favore del collegio), oltre oneri accessori di legge, essendo il credito di rivalsa degli arbitri a tale titolo parziario.

d. Sul regolamento delle spese del presente procedimento

Va, infine, rammentato che il procedimento camerale previsto dall'articolo 814 del c.p.c. (per la liquidazione del compenso agli arbitri) ha natura contenziosa, in quanto finalizzato a definire la controversia insorta tra gli arbitri e le parti del giudizio arbitrale per non aver queste accettato la liquidazione dei compensi effettuata dagli arbitri. Deriva da quanto precede, pertanto, che il presidente del tribunale con l'ordinanza che definisce la controversia deve, ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c., provvedere sulle spese relative alla procedura (cfr. Cass. n. 17108/2002).

Ciò evidenziato, le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'importo effettivamente riconosciuto, secondo quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., in relazione alla tipologia di causa (di volontaria giurisdizione di natura contenziosa e dunque con applicazione della tabella n. 2: cfr. comma 4-bis dell'art. 4 del D.M. cit., secondo il quale i parametri previsti dalla tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa), con riconoscimento dei valori minimi delle fasi.

P.Q.M.

Il Presidente del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando sul ricorso in narrativa, così provvede:

1) liquida il compenso spettante al ricorrente, quale componente del collegio arbitrale, in € 10.530,00, oltre oneri accessori di legge, e, a titolo di rimborso spese, l'importo di € 666,66 per spese per il segretario, oltre i relativi oneri accessori di legge, da porsi a carico solidale delle parti;

2) condanna, altresì, in solido i resistenti alla refusione delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in € 309,77 per spese vive ed in €

2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA.

Così deciso in Napoli, il 22.7.2025

Il Presidente
dott. Leonardo Pica